



COMUNE DI UDINE
ENTE GESTORE SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
AMBITO DISTRETTUALE N. 4.5 DELL'UDINESE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E DETERMINAZIONE DELL' INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) NEI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE N. 4.5 DELL'UDINESE

Con la presente scrittura, da valere fra le parti a tutti gli effetti di legge, tra i sottoscritti:

- Comune di Udine, in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese rappresentato dalla Dott.ssa Maria Teresa Agosti, nata a Zibello (PR), il 10/09/1964, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese e domiciliata per la carica presso il Palazzo Municipale in Udine, Via Lionello, n. 1 (C.F. e P. IVA n. 00168650307);
- C.A.F. ACLI SERVICE UDINE S.R.L., rappresentato dal Sig. PASSONE Gianni, nato a Sabaudia (LT), il 21/07/1946, residente a Udine, in via Milocca, n. 14, nella sua qualità di Amministratore del C.A.F. ACLI SERVICE UDINE S.R.L (C.F. e Partita IVA 02184680300);
- C.A.F. NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI S.P.A., rappresentato dal Dott. Giuseppe PELLEGRINO, nato a Cuneo (CN), il 16/01/1965, residente a Boves (CN), in via Alba, n. 32, nella sua qualità di Amministratore Delegato del C.A.F. NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI S.P.A. (C.F. e Partita IVA 07791270015);
- UNION TELEO S.R.L. (CONVENZIONATA CON C.A.A.F. C.I.S.L. S.R.L.), rappresentato dalla Dott.ssa Stefania NICOLOSO, nata a Udine, l'11/07/1978, residente a Udine, in via della Roggia, n. 49, nella sua qualità di legale rappresentante dell'UNION TELEO S.R.L. (CONVENZIONATA CON C.A.A.F. C.I.S.L. S.R.L.) (C.F. e Partita IVA 02116260304);

PREMESSO CHE

- Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, così come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130, "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449", ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche specificando che ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta di informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi l'indicatore della situazione economica equivalente;
- Il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate", nello stabilire che ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare precisando che dello stesso fanno parte i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto espressamente stabilito, definisce i criteri di calcolo della situazione economica equivalente, dell'indicatore della situazione economica equivalente, dell'indicatore della situazione patrimoniale, della scala di equivalenza, della dichiarazione



sostitutiva unica e precisa che, nell'ambito dei controlli di cui all'art. 4, comma 7, del D. Lgs. 109/1998, le convenzioni da stipulare devono assicurare che in caso di omessa o infedele dichiarazione dei redditi gli enti erogatori conseguano idonea notizia per i provvedimenti di competenza ai fini dell'eventuale revoca dei benefici concessi;

- L'art. 4, comma 4, lettera s), della Convenzione Istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese, tra i servizi, interventi e attività, che il Servizio Sociale dei Comuni può realizzare e gestire in forma associata previa decisione in sede di programmazione annuale dell'attività dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale, che ne definisce l'avvio, la durata e le modalità di ripartizione dei costi sostenuti, prevede il servizio di rilascio delle dichiarazioni I.S.E.E.;
- L'Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale con propria deliberazione n. 22/2009 del 21/10/2009 ha stabilito:
 - a) di realizzare il servizio di rilascio delle dichiarazioni I.S.E.E. per il periodo dalla scadenza della precedente Convenzione e quindi dal 01 gennaio 2010 al 31 dicembre 2012, con ripartizione dei costi tra i Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese in relazione alle dichiarazioni I.S.E.E. rilasciate ai cittadini residenti o dimoranti nei singoli Comuni;
 - b) che i singoli Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese si impegnino a:
 - 1. mettere a disposizione dei C.A.F. postazioni, materiali e quant'altro indispensabile per lo svolgimento dell'attività di rilascio delle certificazioni I.S.E.E., se richiesto;
 - 2. prendere gli appuntamenti con l'utenza, se richiesto;
 - 3. trasmettere all'Ente Gestore l'elenco dei servizi, e dei relativi regolamenti comunali, i cui accessi sono garantiti mediante presentazione di dichiarazione I.S.E.E. riparametrata.

Ciò premesso e confermato dalle parti, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione tra il Comune di Udine, in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese, di seguito denominato "Ente Gestore", e quindi per conto dei Comuni di Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco e Udine, ed il C.A.F. ACLI Service Udine S.r.l., il C.A.F. Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili S.p.a. e l'Union Teleo S.r.l. (convenzionata con C.A.A.F. C.I.S.L. S.r.l.), di seguito denominati "Soggetti convenzionati", ha per oggetto il rilascio delle attestazioni I.S.E.E. standard e riparametrate.
2. Per attestazioni I.S.E.E. riparametrate si intendono tutte quelle dichiarazioni che necessitano di elaborazione prevista dall'applicazione di normative nazionali, regionali o regolamenti comunali.


Art. 2 – FINALITA'

1. La presente Convenzione ha la finalità di facilitare i cittadini residenti o dimoranti nei Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese nell'accesso alle prestazioni sociali agevolate riconosciute attraverso la presentazione delle dichiarazioni I.S.E.E. standard e riparametrate.

Art. 3 – DESTINATARI

1. Destinatari delle prestazioni sociali agevolate riconosciute attraverso la presentazione delle dichiarazioni I.S.E.E. standard e riparametrate, sono i cittadini residenti nel territorio dell'Ambito Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese.
2. Gli interventi e i servizi di cui alla presente Convenzione, ai sensi dell'art. 4, della L. R. 6/2006, vengono garantiti anche:
 - a) ai cittadini italiani temporaneamente presenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese;
 - b) agli stranieri legalmente soggiornanti ai sensi del D. Lgs. 286/1998;
 - c) ai richiedenti asilo, ai rifugiati e agli apolidi;
 - d) ai minori stranieri e alle donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

Art. 4 – SEDI DI SERVIZIO



1. L'attività di assistenza e di rilascio delle attestazioni I.S.E.E. da parte dei soggetti convenzionati può essere realizzata:

- a) presso Sedi Proprie;
- b) presso Sedi già messe a disposizione dai Comuni ai soggetti convenzionati o sindacati ad essi correlabili;
- c) presso Sedi Comunali appositamente messe a disposizione per tale attività.

2. I cittadini residenti nei Comuni di dell'Ambito Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese per l'attività di assistenza e di rilascio delle attestazioni I.S.E.E., standard e riparametrate, oggetto della presente Convenzione, possono recarsi a scelta presso una delle Sedi convenzionate presenti in questi Comuni.

3. In uno stesso Comune possono essere presenti più soggetti convenzionati che operano in Sedi distinte e con gli orari di apertura al pubblico definiti.

ART. 5 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. L'attività di assistenza e di rilascio delle attestazioni I.S.E.E. standard viene assicurata dai soggetti convenzionati esclusivamente nei Comuni di Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco e Udine.

2. L'attività di assistenza e di rilascio delle attestazioni I.S.E.E. riparametrate viene assicurata dai soggetti convenzionati nei Comuni di Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco e Udine.

3. Il servizio di rilascio delle attestazioni I.S.E.E. è garantito previo appuntamento da fissarsi nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) direttamente dal soggetto convenzionato nel caso in cui la Sede individuata sia Sede Propria o Sede precedentemente assegnata dai Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese ai soggetti convenzionati o sindacati ad essi correlabili;
- b) da un referente comunale, nel caso in cui la Sede individuata sia appositamente destinata a tale attività dal Comune.

4. Il servizio di rilascio delle attestazioni I.S.E.E. viene effettuato mediante elaborazione dei dati in loco oppure presso la Sede centrale dei soggetti convenzionati. In tale caso, la documentazione fornita dal cittadino verrà raccolta dai soggetti convenzionati in loco e rielaborata presso la loro Sede centrale. La dichiarazione elaborata verrà quindi riconsegnata al cittadino in occasione di un secondo accesso da realizzarsi nella Sede comunale.

5. I soggetti convenzionati si impegnano a svolgere il servizio di assistenza e di rilascio delle attestazioni I.S.E.E. standard e riparametrate nei Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese entro la scadenza prevista dalla tipologia della richiesta formulata, fatta salva la congruità dei tempi per l'elaborazione delle pratiche.

Art. 6 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI CONVENZIONATI

1. I Soggetti Convenzionati si impegnano a:

- a) fornire informazioni ai cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese in merito al rilascio delle dichiarazioni I.S.E.E.;
- b) fornire assistenza ai cittadini nella compilazione e ricezione della dichiarazione sostitutiva unica prevista dal D. Lgs. n. 109/1998, così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000;
- c) rilascio al cittadino dell'attestazione I.S.E.E. sul nucleo familiare standard;
- d) fornire assistenza ai cittadini in merito a richieste di dichiarazioni I.S.E.E., che prevedono, ai sensi di quanto stabilito da normative nazionali, regionali o regolamenti comunali vigenti, di prendere a riferimento un nucleo diverso da quello standard;
- e) calcolare ai cittadini l'I.S.E.E. su un nucleo familiare particolare ai sensi di quanto stabilito da normative nazionali, regionali o regolamenti comunali vigenti;
- f) trasmettere all'Ente Gestore entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco dei cittadini ai quali sono state rilasciate le dichiarazioni I.S.E.E. con l'espressa indicazione:
 - 1) della Sede Operativa in cui è stata rilasciata la dichiarazione I.S.E.E.;
 - 2) del Comune di residenza del cittadino al quale è stata rilasciata la dichiarazione I.S.E.E.;
 - 3) della tipologia di dichiarazione I.S.E.E. standard o riparametrata;
- g) archiviare i dati, in forma cartacea ed informatica a disposizione dell'Ente Gestore per 24 mesi;
- h) garantire il funzionamento dello sportello di ricevimento del pubblico presso la Sede del Comune assegnato;



- i) avvalersi di proprio personale adeguatamente formato;
- j) garantire l'erogazione del servizio ai cittadini su appuntamento;
- k) stipulare una polizza di assicurazione per la garanzia di eventuali danni cagionati agli utenti nel rilascio delle attestazioni I.S.E.E.;
- l) nei casi di omessa o infedele dichiarazione dei redditi da parte degli utenti, informare tempestivamente l'Ente Gestore per i provvedimenti di revoca dei benefici concessi.

Art. 7 – OBBLIGHI DELL'ENTE GESTORE

1. L'Ente Gestore si obbliga a:

- a) nominare un referente per garantire i rapporti di collaborazione con i soggetti convenzionati;
- b) curare una diffusa e puntuale informazione sulle modalità di accesso alle prestazioni in oggetto della presente Convenzione e delle Sedi C.A.F. operative a tal fine, aggiornandole in base alle comunicazioni in merito ricevute dai Centri stessi;
- c) trasmettere l'elenco dei servizi gestiti in forma associata i cui accessi sono garantiti mediante presentazione di dichiarazione I.S.E.E. standard e riparametrata, con la specificazione delle modalità di determinazione particolare;
- d) trasmettere l'elenco dei servizi e dei relativi regolamenti comunali di quei servizi i cui accessi sono garantiti mediante presentazione di dichiarazione I.S.E.E. riparametrata.

Art. 8 – PAGAMENTI

1. L'Ente Gestore provvederà a liquidare ai soggetti convenzionati il corrispettivo dovuto per l'attività di rilascio delle attestazioni I.S.E.E., a prestazione avvenuta, sulla base di regolari fatture posticipate da emettersi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse, qualora le stesse risultino complete di tutti gli elementi di seguito specificati.

2. Le fatture dovranno riportare in modo chiaro la dicitura "Ambito Socio-Assistenziale n. 4.5 dell'Udinese – U.O. Amministrativa" e gli estremi dell'atto di impegno di spesa (anno e numero cronologico della determinazione di impegno di spesa che saranno trasmesse ai soggetti convenzionati).

Le fatture prive della dicitura "Ambito Socio-Assistenziale N. 4.5 dell'Udinese – U.O. Amministrativa" e degli estremi delle determinazioni saranno restituite al mittente.

Art. 9 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

1. In ogni caso il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti ed i soggetti convenzionati sono responsabili del rispetto e/o del controllo dell'adempimento di regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d'ora l'Ente Gestore sollevato da qualsiasi responsabilità in materia.

2. I soggetti convenzionati dovranno in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell'Ente Gestore, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

Art. 10 – COMPENSO

1. Il compenso per il rilascio dell'attestazione I.S.E.E. sul nucleo familiare standard è pari ad € 4,25.- IVA ESCLUSA, per pratica rilasciata presso le Sedi dei Comuni di Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano e Tavagnacco, ai cittadini ivi residenti, con gratuità per i cittadini residenti nel Comune di Udine.

2. Il compenso per il rilascio dell'attestazione I.S.E.E. riparametrato è pari ad € 20,00.- IVA ESCLUSA, per pratica rilasciata presso le Sedi dei Comuni di Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco e Udine, ai cittadini ivi residenti.

3. Il compenso di cui al comma 1 ed al comma 2, potrà essere modificato, dopo il primo anno, sulla base di un istruttoria condotta dal responsabile del centro di costo nella cui competenza rientra la gestione del rapporto contrattuale di cui trattasi, il quale potrà utilizzare a tal fine, se disponibili, i dati cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5, del D. Lgs. 163/2006.

Art. 11 – ASSICURAZIONE

1. Il rischio per l'esatto adempimento del servizio oggetto della presente Convenzione grava soltanto sui soggetti convenzionati che, a tal fine, sono tenuti a possedere, a propria cura e spese, idonea polizza assicurativa che li tuteli da eventuali rischi derivanti dall'esercizio dell'attività connessa alle prestazioni effettuate.



Art. 12 - DURATA

1. La presente Convenzione ha la durata dalla data del 01 gennaio 2010 al 31 dicembre 2012 e sarà eventualmente prorogabile, previa decisione dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale, per un periodo massimo di dodici mesi, mediante l'adozione di un apposito atto.
2. Qualora una delle parti intendesse recedere dalla presente Convenzione prima della scadenza, dovrà comunicarlo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso di almeno due mesi.

Art. 13 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

1. Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa o non accurata e comunque tale da subire due valutazioni negative consecutive da parte dell'Ente Gestore, questo provvederà ad inviare formale diffida a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno invitando il soggetto convenzionato ad ovviare a negligenze e inadempienze contestate e ad adottare misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti, presentando entro un termine breve le proprie contro deduzioni.
2. Ove siano accertati casi di inadempimento in una o più clausole della presente Convenzione, salvo che non siano dovute a causa di forza maggiore, l'Ente Gestore si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato all'Ente Gestore stesso oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
3. La penale verrà trattenuta in sede di liquidazione delle fatture secondo un importo variabile da un minimo di € 10,00.- ad un massimo di € 100,00.-, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento.

Art. 14 - RISOLUZIONE

1. La reiterata e ingiustificata inadempienza alle clausole contrattuali può comportare la risoluzione anticipata della Convenzione da parte dell'Ente Gestore.
2. La risoluzione della convenzione sarà comunicata al soggetto convenzionato con lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento con un preavviso di almeno due mesi.
3. Lo scioglimento anticipato del soggetto convenzionato determinerà la risoluzione immediata della convenzione.

Art. 15 - FORME DI CONSULTAZIONE

1. L'Ente Gestore può, in qualsiasi momento, convocare i soggetti convenzionati, per il monitoraggio dell'andamento dell'attività oggetto della presente Convenzione, al fine di informare l'Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale e verificare l'efficacia delle modalità operative e apportare gli eventuali aggiustamenti resisi necessari.
2. I soggetti convenzionati, su iniziativa congiunta o di uno solo di essi, possono in qualsiasi momento chiedere incontri all'Ente Gestore per le finalità di cui al comma precedente.

Art. 16 - APPLICAZIONE D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196


1. L'Ente Gestore è autorizzato a trattare i dati personali forniti dai soggetti convenzionati ai soli fini dell'espletamento del servizio di cui trattasi.
2. Il soggetto convenzionato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che la riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare dati errati, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
3. Il Responsabile del trattamento è il responsabile del servizio interessato.

Art. 17 - RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE

1. E' fatto divieto ai soggetti convenzionati di fornire agli organi di informazione (stampa, radio, TV, etc.) qualsiasi notizia attinente il servizio svolto, se non preventivamente autorizzata dell'Ente Gestore.

Art. 18 - CONTROVERSIE

1. Il Foro di Udine è competente a dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in esecuzione della presente Convenzione e che non si fossero potute definire in via breve tra le parti contraenti.



Art. 19 - SPESE

1. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti il presente atto saranno a carico dei soggetti convenzionati in parti uguali, salvo diversa previsione di Legge.

Art. 20 - NORMA DI RINVIO


1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione si rinvia alla normativa regionale e nazionale vigente in materia.

Art. 21 - REGISTRAZIONE


1. La presente Convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto


COMUNE DI UDINE
IN QUALITA' DI
ENTE GESTORE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
Dott.ssa Maria Teresa AGOSTI




ACLI SERVICE UDINE SRL
Sig. Gianni PASSONE



C.A.F. NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI S.P.A.
Dott. Giuseppe PELLEGRINO



UNION TELEO S.R.L.
(CONVENZIONATA CON C.A.A.F. C.I.S.L. S.R.L.)
Dott.ssa Stefania NICOLOSO



UNION TELEO SRL
Via C. Percoto, 7 - UDINE
P.I.: 02116260304

03 DIC. 2009

